



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
(Provincia di Olbia - Tempio)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs 507/93)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.18 del 28/06/2011**

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal al

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>
Capo Secondo	TARIFFE
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso, agevolazioni e riduzioni</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Esenzioni</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Cumulo dei benefici</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA
<i>Art. 17</i>	<i>Denunce</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Istituto della compensazione</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Rateizzazioni</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI
<i>Art. 27</i>	<i>Disposizioni finali</i>
Appendice A	CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Santa Teresa Gallura in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.

ART. 4

ZONE NON SERVITE

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati non è effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.
2. Nei casi previsti dall'articolo 59, comma 4. del D.Lgs. 507/93, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.
3. Le riduzioni previste dal comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni:

- a) che la riduzione sia chiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.
 - b) Che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nello stesso anno solare per un periodo non inferiore a 10 mesi.
 - c) Che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'azienda che gestisce il servizio,
4. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata dell'interruzione o del mancato svolgimento del servizio ovvero alla durata del disservizio.
4. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
4. In caso di godimento o di affitto di azienda ai sensi degli artt. 2561 e 2562 del C.C. e/o di locali ed aree coperte e scoperte destinati ad uso diverso da quello abitativo di durata inferiore a quindici mesi, l'obbligo di corrispondere la tassa è del cedente proprietario. Sono irrilevanti, e quindi privi di effetti, nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

ART. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali

risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni*).
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiusure;

- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra);
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la

determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 5%
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 10%;
 - c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 15%;
 - d) autocarrozzeria e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 20%;
 - e) officine di carpenteria metallica: 20%;
 - f) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 10%;
 - g) laboratori fotografici ed eliografie: 10%;
 - h) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina 10%;
 - I) macellerie, pescherie : 20%;
2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, semprechè vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

- b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 15 % a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

CAPO SECONDO TARIFFE

ART. 11

DELIBERAZIONE

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

ART. 12

CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre

tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

ART. 13

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:
La tariffa è ridotta del 25% per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. La tariffa è ridotta nella misura del 30% per le abitazioni adibite direttamente ad abitazioni principali detenute da un unico occupante, la stessa riduzione è riconosciuta a persone che risultano stabilmente ricoverate presso istituti sanitari o di riposo e di ciò sia fornita certificazione.
3. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione.
4. Gli effetti delle domande di riduzione/agevolazione hanno effetto dall'anno di presentazione a condizione che le stesse pervengano entro i termini previsti dall'articolo 70, comma 1°, del D.Lgs. 507/93 (20 gennaio di ogni anno).
5. Il contribuente è tenuto nel termine di cui al comma precedente a denunciare il venir meno delle condizioni per l'applicazione dei benefici .In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.

ART. 14

ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del D.Lgs 507/93 sono concesse le seguenti esenzioni:

- a) le aree scoperte destinate a verde fino a 200 mq..
- b) i locali utilizzati da enti e/o organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito albo regionale.
- c) i locali adibiti ad abitazioni occupati da nuclei familiari assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni monetarie o equivalenti dirette a garantire l'integrazione del minimo vitale e comunque legati ad una condizione di bisogno, su attestazione del settore servizi sociali.
- d) i locali utilizzati da Enti o Associazioni di volontariato iscritti negli appositi albi regionali.
- e) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi condotti da imprenditori agricoli iscritti nei relativi albi professionali; con esclusione, in ogni caso della casa di abitazione del conduttore e coltivatore del fondo.

ART. 15
CUMULO DEI BENEFICI

Le riduzioni di cui al precedente articolo 8 e del presente articolo 13 sono cumulabili fino alla concorrenza del 50% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria.

ART. 16
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.
2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (*o categoria assimilabile*) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50 %).
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.
5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

CAPO TERZO
Gestione amministrativa della tassa

ART. 17
DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 18

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 19

CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
3. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 20

COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 21

RISCOSSIONE

- A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Santa Teresa Gallura – Servizio Riscossione TARSU (o mediante altre forme quali il sistema bancario).
- Il pagamento della tassa annuale può essere effettuato in 4 rate con cadenza bimestrale o in unica soluzione alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento .
- Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
- Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune notifica al medesimo, anche mediante il servizio postale con raccomandata A/R , apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
- In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento per insufficiente, parziale o omesso versamento, nei termini e nelle modalità indicate dai commi 161-162 dell'articolo 1 della L. 296/06, con applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui al successivo articolo 23.
- In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva mediante le procedure di cui al D.Lgs. 446/97 e/o dal RD 14/04/1910, n. 639;
- Non è dovuta la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani se l'importo dovuto non supera, al netto delle addizionali, euro 12,00 e non si effettuano accertamenti quando l'importo della tassa non è superiore all'importo innanzi citato (12,00 euro) al netto delle addizionali.

ART. 22

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità..
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente nell'anno d'imposta.
4. Non si effettuano rimborsi quando l'importo della tassa non è superiore a euro 12,00, al netto delle addizionali.

ART. 23
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al precedente art. 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente nell'anno d'imposta a decorrere dalla data della richiesta di pagamento indicata negli avvisi di pagamento.

ART. 24
ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE

Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso , possono su richiesta del contribuente da inviare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani essere compensate.

ART. 25
RATEIZZAZIONI

- 1) Per i debiti derivanti da operazioni di accertamento per omessi/parziali versamenti e/o omesse dichiarazioni di cespiti, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - ammontare del debito superiore a euro 1.500;
 - durata massima 12 mesi;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista per il saggio legale;
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
- 3) Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
- 4) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a euro 41,32.
- 5) Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti superiore a euro 10.000,00 la dilazione o rateazione è concessa previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

ART. 26
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1)La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per

l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2011.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

APPENDICE "A"

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE

Art. 68 D.Lgs. 507/93

- 1) Locali dei ristoranti, delle trattoria, delle osterie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle mense e simili.
 - 1/A depositi, magazzini strutturalmente collegati ai locali di somministrazione e Vendita.

- 2) locali degli esercizi di vendita di frutta e verdure, di fiori, pollame, uova, pesce e dei supermercati alimentari.
 - 2/A) utilizzati soltanto per la vendita al minuto (supermercati con superfici superiore ai 200 mq).
 - 2/A1 con superficie da Mq. 201 a Mq. 500;
 - 2/A2 con superficie da Mq. 501 a Mq. 1000;
 - 2/A3 con superficie superiore a Mq. 1000.

 - 2/B) utilizzati esclusivamente per il commercio all'ingrosso (supermercati con superficie superiore ai 200 mq).
 - 2/B1 con superficie da Mq. 201 a Mq. 500;
 - 2/B2 con superficie da Mq. 501 a Mq. 1000;
 - 2/B3 con superficie superiore a Mq. 1000.

 - 2/C) utilizzati contemporaneamente alla vendita al minuto e al commercio allo ingrosso.
 - 2/C1 con superficie da Mq. 201 a Mq. 500;
 - 2/C2 con superficie da Mq. 501 a Mq. 1000;
 - 2/C3 con superficie superiore a Mq. 1000.

 - 2/D) depositi, magazzini strutturalmente collegati ai locali degli esercizi di vendita.

- 3) locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle birrerie, dei fast-food, delle paninoteche, delle pizzerie al taglio e simili.
 - 3/A) depositi, magazzini strutturalmente collegati agli esercizi di vendita e/o somministrazione.

- 4) locali delle sale da ballo, delle discoteche, delle sale giochi, nonché circoli, clubs e simili in cui si somministrano bevande e alimenti.

4/A) depositi, magazzini strutturalmente collegati agli esercizi di vendita e/o somministrazione.

5) locali degli alberghi, anche diurni, delle locande, delle pensioni e degli stabilimenti balneari.

5/A) locali degli alberghi, anche diurni, delle locande, delle pensioni e degli stabilimenti balneari con annesso servizio di ristorante.

5/B) locali degli alberghi, anche diurni, delle locande, delle pensioni e degli stabilimenti balneari senza servizi di ristorazione (o con gestione del servizio da parte di altro soggetto tassato autonomamente).

5/C) locali degli affittacamere e residences

5/D) locali destinati ad attività di agriturismo.

5/E) depositi, magazzini strutturalmente collegati agli esercizi di vendita e/o somministrazione.

6) locali degli esercizi di vendita di generi alimentari non previsti nella categoria 2: (Alimentari – Macellerie)

6/A) utilizzati soltanto per la vendita al minuto con superficie inferiore ai 200 mq

6/B) utilizzati esclusivamente per il commercio all'ingrosso con superficie inferiore ai 200 mq.

6/C) utilizzati contemporaneamente alla vendita al minuto e all'ingrosso con superficie inferiore ai 200 mq.

6/D) depositi, magazzini strutturalmente collegati agli esercizi di vendita.

7) locali degli ambulatori, dei poliambulatori, degli studi medici e veterinari (compresi i locali per la toeletta animali) dei laboratori di analisi chimiche, termali , dei saloni di bellezza, delle saune e simili.

8) locali degli esercizi commerciali per la vendita di generi diversi di quelli previsti dalle categorie 2 e 6:

8/A) utilizzati soltanto per la vendita al minuto (boutique, artigianato, souvenirs mercerie, oreficerie, giocattoli, articoli sportivi, calzature, cartolerie, farmacie).

- 8/B) utilizzati esclusivamente per il commercio all'ingrosso (boutique, artigianato, souvenirs, mercerie, oreficerie, giocattoli, articoli sportivi, calzature, cartolerie, farmacie).
- 8/C) adibiti contemporaneamente alla vendita al minuto e al commercio all'ingrosso (boutique, artigianato, souvenirs, mercerie, oreficerie, giocattoli, articoli sportivi, calzature, cartolerie, farmacie);
- 8/D) rivendita di materiale edile e idro-sanitario;
- 8/E) rivendita di mobili, arredamenti.
- 8/F) depositi e magazzini strutturalmente collegati agli esercizi di vendita
- 9) locali degli studi professionali, singoli o associati, di grafica, progettazione e simili, degli uffici commerciali, delle agenzie assicurative, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggio e turismo, delle agenzie immobiliari, attività di noleggio in genere, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del totip ed enalotto, delle autoscuole, degli studi, delle sedi radio, delle sedi televisive, degli istituti di credito.
- 10) stabilimenti o laboratori industriali ed artigianali per la produzione e/o lavorazione di vetro, materiale per edilizia in genere, marmi, graniti, lapidei e leghe in genere, falegnamerie, officine e cantieristica.
- 10/a con superficie fino a Mq. 500;
- 10/b con superficie dal Mq. 500 a Mq. 1000;
- 10/c con superficie superiore a Mq. 1000.
- 10/D) Depositi e magazzini strutturalmente collegati agli esercizi di vendita
- 11) botteghe e laboratori artigianali in genere (parrucchieri, barbieri, riparazioni radio-tv).
- 11/A) Depositi e magazzini strutturalmente collegati agli esercizi di vendita
- 12) locali dei magazzini, dei depositi non al servizio di attività industriali commerciali, se al servizio di tali attività, fisicamente e spazialmente separati dai locali in cui le attività sono esercitate; delle autorimesse; degli autoservizi; degli autotrasportatori; delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.

12/A) locali per il semplice deposito di prodotti destinati alla distribuzione e senza diretta commercializzazione e locali adibiti a servizi doganali.

12/B) locali destinati al deposito e/o ricovero di motociclette e biciclette.

13) locali degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali e case di cura, degli istituti ed imprese private per l'insegnamento di arti, professioni, mestieri, lingue, informatica, ballo e simili, delle scuole pubbliche, delle caserme.

14) locali dei teatri e cinematografi.

15) locali dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica sindacale, sportiva, delle stazioni marittime e dei circoli ricreativi e culturali.

16) locali delle abitazioni in genere.

16/A) locali di pertinenza o accessorie delle abitazioni civili (cantine, garage).

17) locali delle autorimesse private e simili (non costituenti pertinenze delle abitazioni).

18) aree scoperte

18/A) aree adibite a mercati all'aperto

18/B) aree adibite a distributori di carburanti e stazioni di servizio.

18/C) aree adibite a parcheggi e posteggi, campeggi e raccolta su area portuale.

18/D) aree attrezzate per i servizi balneari.

19) Locali delle abitazioni in genere – situate nelle zone dove non è attivo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

20) Locali ed aree scoperte di pertinenza o accessorie delle abitazioni civili, situate nelle zone dove non è attivo il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

2. I locali e le aree accessori, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.

